

**Testo coordinato della deliberazione della Giunta provinciale n. 12291 di data 6 novembre 1998, come modificata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 14319 di data 18 dicembre 1998.**

Delibera n. 12291 del 06-11-1998 proposta da ZANONI  
=====

Legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 - articolo 12 - disposizioni relative al cumulo dei sussidi previsti dall'articolo 103 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modificazioni (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) con le agevolazioni tributarie di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 - prot. 741/98

Il Relatore comunica:

l'articolo 12 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, recante "Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per l'anno 1998", stabilisce che i contributi previsti dalle leggi provinciali, nelle materie per le quali la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", dispone agevolazioni tributarie, sono cumulabili con le predette agevolazioni tributarie nei limiti e alle condizioni previste dalla Giunta provinciale, la quale può anche stabilire criteri e modalità per la verifica del cumulo.

L'articolo 103 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modificazioni, recante "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio", prevede la corresponsione di sussidi per il ripristino di beni ricompresi nei territori sottoposti a tutela del paesaggio che siano stati danneggiati da atti o fatti non imputabili al proprietario, nonchè per interventi di restauro o di manutenzione straordinaria.

Considerato che le tipologie di intervento individuate in particolare nel testo concernente tempi, criteri e modalità relativi ai sussidi in argomento - approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 9804 del 20 luglio 1992, sostituito con la deliberazione n. 17639 del 30 dicembre 1994, registrata alla Corte dei Conti

in data 20 gennaio 1995, reg. 1, fgl. 88, e da ultimo modificato con la deliberazione n. 1245 del 13 febbraio 1998 - e precisamente nella parte dello stesso testo denominata "SPESE AMMISSIBILI", risulterebbero in gran parte ammissibili anche alle agevolazioni tributarie previste dalla legge 449/97, si ritiene di dover proporre l'applicazione, nel caso di tale cumulo, delle seguenti variazioni delle percentuali di sussidio, invece indicate nella parte del predetto testo denominata "CRITERI DI PRIORITA'":

- a) nessuna variazione per quanto riguarda le tipologie di intervento descritte ai numeri 1) e 2) della parte del predetto testo denominata "SPESE AMMISSIBILI";
- b) una riduzione di 15 punti percentuali per quanto riguarda le tipologie di intervento descritte ai numeri 3) e 4) della parte del predetto testo denominata "SPESE AMMISSIBILI";
- c) una riduzione di 5 punti percentuali per quanto riguarda le tipologie di intervento descritte ai numeri 5) e 6) della parte del predetto testo denominata "SPESE AMMISSIBILI".

Tali variazioni sono determinate in considerazione della necessità di contenere l'entità della riduzione che il cumulo delle predette agevolazioni produce sulla spesa a carico degli interessati.

L'assenza di variazione di cui alla suindicata lettera a) è proposta pertanto in relazione all'ammontare già considerevole del sussidio, fissato in misura non inferiore al 70% e non superiore al 90% della spesa ritenuta ammissibile, ed all'effetto trascurabile della detrazione fiscale riconosciuta ai sensi della legge 449/97 sulla spesa che, dedotto il sussidio, risulta effettivamente a carico degli interessati. Le tipologie di intervento di cui alla suindicata lettera a) risulterebbero inoltre non del tutto ammissibili a tale agevolazione tributaria, mentre i sussidi finora concessi hanno riguardato raramente la realizzazione di interventi ricompresi nelle stesse tipologie.

La riduzione proposta alla suindicata lettera c) è invece determinata anche in relazione all'ammontare piuttosto contenuto del sussidio, fissato in misura non

inferiore al 20% e non superiore al 40% della spesa ritenuta ammissibile. Si ritiene infatti che, nel caso in cui un sussidio relativo alle tipologie di intervento interessate da tale lettera c) venga concesso nella misura del 20% della spesa ritenuta ammissibile, l'applicazione di una variazione superiore ai suindicati 5 punti percentuali riduca la stessa percentuale ad un valore non più significativo.

Si propone che le suindicate variazioni delle percentuali dei sussidi in argomento vengano applicate in sede di erogazione dei sussidi stessi; considerato che le disposizioni recate dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 hanno effetto a valere dall'anno 1998, si propone altresì che le stesse variazioni vengano applicate a decorrere dai sussidi concessi nello stesso anno.

In aggiunta alla documentazione prevista dalla Giunta provinciale con le deliberazioni n. 9804 del 20 luglio 1992 e successive di modifica, per l'erogazione dei sussidi, i relativi beneficiari dovranno pertanto presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente l'accesso o meno, per le spese sostenute in merito agli stessi interventi ammessi a sussidio, alle agevolazioni tributarie di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449.

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
- vista la legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modificazioni recante "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio";
- vista la legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, recante "Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per l'anno 1998";
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di disporre, per i motivi e secondo le precisazioni di cui in premessa, l'applicazione delle seguenti variazioni delle percentuali dei sussidi previsti dall'articolo 103 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modificazioni - come stabilite nel testo concernente tempi, criteri e modalità relativi agli stessi sussidi, approvato dalla Giunta provinciale con le deliberazioni n. 9804 del 20 luglio 1992 e successive di modifica, e precisamente nella parte dello stesso testo denominata "CRITERI DI PRIORITA'" - nel caso di cumulo con le agevolazioni tributarie previste dalla **legge 27 dicembre 1997, n. 449**:
  - a) nessuna variazione per quanto riguarda le tipologie di intervento descritte ai numeri 1) e 2) della parte del predetto testo denominata "SPESE AMMISSIBILI";
  - b) una riduzione di 15 punti percentuali per quanto riguarda le tipologie di intervento descritte ai numeri 3) e 4) della parte del predetto testo denominata "SPESE AMMISSIBILI";
  - c) una riduzione di 5 punti percentuali per quanto riguarda le tipologie di intervento descritte ai numeri 5) e 6) della parte del predetto testo denominata "SPESE AMMISSIBILI";
- 2) di dare atto che le variazioni delle percentuali dei sussidi di cui al precedente punto 1) saranno applicate in sede di erogazione dei sussidi stessi e comunque a decorrere dai sussidi concessi nell'anno in corso;
- 3) di stabilire che, in aggiunta alla documentazione prevista dalla Giunta provinciale con le deliberazioni n. 9804 del 20 luglio 1992 e successive di modifica per l'erogazione dei sussidi, i relativi beneficiari dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente l'accesso o meno, per le spese sostenute in merito agli stessi interventi ammessi a sussidio, alle agevolazioni tributarie di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449.

- - - - -